

Risoluzione sugli effetti delle disposizioni in tema di rateizzazione del trattamento di fine rapporto.

(Risoluzione del 20 ottobre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 ottobre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“L’art. 12 comma 9 DL 78/2010, quale risultante dalla sua conversione in legge, esclude la rateizzazione dell’indennità di fine rapporto per *“i collocamenti a riposo per raggiungimento di limiti d’età entro la data del 30 novembre 2010”* nonché per le *“domande di cessazione dall’impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010”*.

Tale intervento normativo ha comportato che numerosi magistrati - in particolare gli ultrasessantenni e gli ultrasessantacinquenni con più di 40 anni di servizio - abbiano optato o stiano optando per la scelta del pensionamento: ad oggi risultano a questo Consiglio pendenti o definite circa 300 domande, numero evidentemente destinato ad aumentare in vista del 30 novembre 2010, con il conseguente rischio di arrecare un ulteriore grave danno al funzionamento del servizio giustizia.

La questione è stata prospettata al Ministro nel corso della seduta plenaria del 18 ottobre 2010 senza che sul punto siano emerse risposte.

S’impongono urgenti interventi onde evitare che questo vero e proprio “esodo” possa privare l’ordine giudiziario di tanti magistrati di esperienza. Tali interventi devono provenire innanzitutto dal legislatore, ma possono, anzi devono essere urgentemente sollecitati anche dal Consiglio superiore della magistratura, che, in attuazione dell’art. 105 Cost., deve rivendicare il proprio ruolo centrale nella gestione di tutti gli aspetti della carriera dei magistrati, esigenza maggiormente sentita nel caso di specie, in presenza di norme che incidono in modo così massiccio sulla stessa efficienza della macchina giudiziaria.

Il Consiglio, per svolgere tale ruolo, si fa promotore di una richiesta di intervento e avanza una soluzione interpretativa della norma che, se accolta, potrebbe indurre i magistrati a restare in servizio, scongiurando così l’ “esodo” su evidenziato.

In particolare, deve osservarsi che l’art. 12 comma 9 parla testualmente di “prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti d’età entro la data del 30 novembre 2010”.

Orbene, tali collocamenti a riposo sono, in linea generale, automatici, nel senso che il raggiungimento del limite d’età comporta in genere il pensionamento senza che occorra una domanda dell’interessato. Ciò significa che il raggiungimento del limite d’età entro la data del 30 novembre 2010 dovrebbe escludere la rateizzazione dell’indennità di buonuscita, a prescindere dall’iniziativa del singolo. Ma se è prevista l’esclusione dell’iniziativa del singolo, questo vuol dire che la norma potrebbe, anzi dovrebbe, essere letta nel senso che la rateizzazione sarebbe evitata per tutti i dipendenti pubblici che hanno raggiunto il limite d’età entro il 30 novembre 2010.

E’ noto che il limite d’età è tendenzialmente di 65 anni, ma per i magistrati ed altre specifiche categorie di pubblici dipendenti è di 70 anni, prorogabile fino a 75 se l’amministrazione accoglie la domanda di trattenimento in servizio. Tali deroghe, sicuramente esistenti, non possono tuttavia essere pregiudizievoli, pena la palese violazione dell’art. 3 Cost.

In effetti, diversamente opinando, si creerebbe disparità di trattamento per i magistrati e le altre specifiche categorie del pubblico impiego per le quali il limite d’età è di 70 anni (o oltre in caso di proroga), in quanto solo per costoro, seppure ultrasessantacinquenni e con 40 anni di anzianità di servizio, vi sarebbe un onere di presentare una domanda di collocamento a riposo (o di revoca del trattenimento in servizio dopo il settantacinquesimo anno d’età) e sussisterebbe il termine strettissimo del 31 maggio 2010 per fare tale domanda, termine fissato “a sorpresa” col DL 78/10. Di contro, tutti gli altri dipendenti pubblici sottoposti al regime ordinario avrebbero diritto di evitare

la rateizzazione dell'indennità di buonuscita raggiungendo entro il 30 novembre 2010 i 65 anni e i 40 anni di servizio.

Del resto, l'art. 10 del D.Lgs. 165/97 stabilisce che *"nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'art. 9 - tra i quali i magistrati - il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al sessantacinquesimo anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al sessantacinquesimo anno di età ovvero al sessantesimo anno di età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia"*. Ciò significa che, per il legislatore, è vero che il collocamento a riposo dei magistrati avviene ordinariamente oltre i 65 anni, ma questo non toglie che il magistrato che vada a riposo a 65 anni con 40 anni di servizio percepisca una **pensione di "vecchiaia" e non di "anzianità"**.

Anche l'INPDAP, con la nota divulgativa dell'11 giugno 2010 n. 7627/2010, ha ritenuto di dover applicare tale principio e ha ribadito: *"si rappresenta inoltre che per specifiche categorie di personale (quali, ad esempio, magistrati e professori universitari) sussiste la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con limiti di età superiore a 65 anni, fermo restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga dal compimento del sessantacinquesimo anno di età il relativo trattamento pensionistico è determinato in base alle disposizioni in materia di **pensionamento di vecchiaia**"*.

Occorre, infine, ricordare che con la recentissima delibera del 22 settembre 2010 il CSM ha precisato che, così come nell'ipotesi di collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, pure nell'ipotesi di cessazione per anzianità di servizio (65 anni con 40 anni di servizio) vi è un *"diritto"* del magistrato non subordinato alle determinazioni consiliari, per cui anche in tal caso la cessazione *"opera automaticamente, a decorrere dalla data indicata dal magistrato, ed è, pertanto, irrilevante se l'istanza sia stata accolta con delibera del CSM e, a maggior ragione, se sia intervenuto decreto del Ministro della giustizia o la comunicazione di detto decreto al magistrato"*. Questo identico automatismo nella estinzione del rapporto di servizio è una conseguenza, e al contempo una prova, del fatto che collocamento a riposo per sopraggiunti limiti d'età e cessazione per anzianità di servizio costituiscono due forme di *"pensione di vecchiaia"*.

Riassumendo, appare del tutto logico ritenere che l'art. 12 comma 9 faccia riferimento al generale limite d'età di 65 anni per il collocamento a riposo, valido per tutti i dipendenti pubblici, ivi inclusi i magistrati, purché con 40 anni di servizio, con la conseguenza che tutti i magistrati aventi tali requisiti al 30 novembre 2010 non dovranno subire il pregiudizio della rateizzazione dell'indennità di fine rapporto a prescindere dal loro collocamento a riposo e/o cessazione dal servizio effettivi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Consiglio superiore della magistratura

delibera

- di segnalare quanto sopra al Ministro della giustizia, sollecitando nell'ambito di uno spirito di leale collaborazione istituzionale, l'adozione di tutte le opportune iniziative anche legislative per la soluzione del problema."